



SEMINARIO PER L'ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE

NOVARA
21 GENNAIO 2014




SOMMARIO

- **La normativa vigente in Regione Piemonte**
- **La procedura del Bollino Verde in Piemonte**
- **Utilizzo degli strumenti informatici per lo svolgimento delle procedure (SIGIT)**
- **Attività ispettiva sul territorio**



NORMATIVA STATALE e REGIONALE





Normativa Statale

L. 10/91

D.P.R. 412/93

D.P.R. 551/99

D.P.R. 74/13

D.Lgs. 192/05

D.Lgs. 311/06

D.Lgs. 152/06

D.Lgs. 128/10

D.M. 37/08

Rendimento energetico

**Progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici**

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Sicurezza impianti termici



Legge Regionale n. 13/2007

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008

Disposizioni attuative della Legge Regionale 13/07 in materia di impianti termici

Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale

approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n° 98-1247 dell'11 Gennaio 2007 e aggiornato con D.G.R. 4 agosto 2009, n.46-11968. L'aggiornamento è entrato in vigore dal 1 aprile 2010 e sostituisce integralmente il precedente Piano.

DGR del 3 agosto 2011 n. 18-2509 - modifiche alla D.G.R. del 4 agosto 2009, n. 46-11968 (**limiti emissivi, tempistica di adeguamento impianti olio combustibile, gasolio**, ecc...).


DGR del 27 aprile 2012 n. 85-3795 – modifiche al paragrafo 1.4.17 della dgr 4 agosto 2009, n. 46-11968.....(**proroga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore**)

DGR del 06 agosto 2012 n. 16-4488 – **proroghe ai termini relativi all'adeguamento emissivo dei generatori di calore**

DGR del 2 agosto 2013 n. 78-6280 – **proroghe ai termini relativi all'adeguamento emissivo dei generatori di calore.**



Definizione



IMPIANTO TERMICO: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.


(Rif. L.R. 13/2007)



GENERATORI DI CALORE

I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti devono garantire in condizioni operative:

1. rendimenti non inferiori a $\eta \geq 93 + 2 \log P_n$ (quelli previsti per la classe "4 stelle");
2. **NOx \leq a 80 mg/kWht** (70 mg/kWht per generatori di calore con potenza nominale $P_n < 35$ kW alimentati a gas naturale o a GPL);
3. **particolato fine (PM10) \leq 10 mg/kWht**



GENERATORI DI CALORE – deroghe rendimento


Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono essere accettate deroghe ai livelli di rendimento sopra indicati nei casi in cui la necessità di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie collettive o ramificate non permetta, **per ragioni di sicurezza**, l'installazione di generatori di calore in grado di garantire le prestazioni energetiche previste. In questi casi il generatore di calore installato dovrà essere caratterizzato da:

$\eta \geq 87 + 2 \log P_n$ se fumi scaricano in canne collettive ramificate

$\eta \geq 90 + 2 \log P_n$ se fumi scaricano in canne collettive

I sistemi di generazione di **aria calda** devono garantire un valore di rendimento termico utile, in condizioni operative, non inferiore a $\eta \geq 90 + 2 \log (P_n)$.

Non sono soggetti alle prescrizioni dei valori emissivi ed energetici, i generatori di calore di $P_n < 35$ Kw finalizzati **esclusivamente alla produzione di ACS**.



GENERATORI DI CALORE – deroghe requisiti emissivi

	Requisiti emissivi	
	NOx espresso come NO ₂ (mg/kWh)	PM (mg/kWh)
Combustibili gassosi	≤80 o ≤70 se Pn ^(§) <35 kW	≤10
Combustibili liquidi (incluse le biomasse liquide)	≤80 deroga a 120 mg/kWh fino a 1/9/2010	≤10
Combustibili solidi (escluse le biomasse solide e la legna da ardere)	≤80	≤10
Biomasse solide e legna da ardere	Allegato 2 Sez. a) e b)	Allegato 2 Sez. a) e b)

Prorogato al 31/12/2014




GENERATORI DI CALORE –deroghe requisiti emissivi

Negli interventi che prevedono l'installazione di un generatore di calore a gasolio, **è consentito, fino al 31/12/2014, l'utilizzo di generatori di calore caratterizzati da emissioni di NOx < 120 mg/kwht.**

Se, documentato da perizia:

- 1 non sono disponibili sul mercato generatori aventi la potenza nominale di interesse in grado di rispettare il limite di 80 mg/kwht
- 2 non è tecnicamente possibile la scelta dell'utilizzo di altri combustibili
- 3 non è disponibile una rete di teleriscaldamento a cui allacciarsi



GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

Per i generatori di calore alimentati a legna da ardere o a biomassa solida, **devono essere rispettate** le prescrizioni previste nell'allegato 2, sezione a) per gli interventi in zona di piano, oppure sezione b) per gli interventi in zona di mantenimento dello Stralcio di piano per il riscaldamento.



ALLEGATO 2

Sezione A. Requisiti minimi per generatori di calore alimentati a biomassa solida installati in zona di piano

Potenza termica nominale-complessiva	Rendimento in condizioni nominali	Polveri totali (valori medi orari mg/Nm ³ 11% O ₂ fumi secchi)	Tecnologie di contenimento (esempio)	NO _x (valori medi orari - mg/Nm ³ 11% O ₂ fumi secchi)	Tecnologie di contenimento (esempio)
35 ≤ Pn (kWt) ≤ 3000	35 ≤ Pn (kWt) ≤ 300 η ≥ 67+6log(Pn) 300 < Pn (kWt) ≤ 3000 η ≥ 82%	30	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	400	Tecnologie primarie per la riduzione degli NO _x (1)
3000 < Pn (kWt) ≤ 6000	η ≥ 82%	30	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	300	Tecnologie primarie per la riduzione degli NO _x (1)
6000 < Pn (kWt) ≤ 20000	η ≥ 82%	30 10(*)	Filtro a tessuto o Precipitatore Elettrostatico	400 200 (*)	Tecnologie primarie e/o secondarie per la riduzione degli NO _x (2)



NORMATIVA REGIONALE

ADEGUAMENTO GENERATORI DI CALORE INSTALLATI PRIMA DEL 24/02/2007

POT TERMICA NOMINALE	COMBUSTIBILE	TERMINE ADEGUAMENTO
< 35 kW	GN, GPL, Gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua/gasolio e acqua-altri distillati leggeri del petrolio, biodiesel, biogas	01/09/2015
35 < Pn < 1 MW		31/12/2014
> 1 MW		01/09/2011
> 300 kW	Olio combustibile e emulsioni acqua/olio combustibile, biomasse liquide (oli vegetali grezzi) nonché tutti i combustibili solidi escluse le biomasse solide e la legna da ardere	01/09/2011



GENERATORI DI CALORE – requisiti energetici

Adeguamento degli impianti esistenti ai rendimenti previsti per le caldaie nuove entro il 01/09/2020:

rendimenti non inferiori a $\eta \geq 93 + 2 \log P_n$ (quelli previsti per la classe "4 stelle");



SCHEDA 1	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;</p> <p>E. 1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;</p> <p>E. 1 (3) albergo, pensione ed attività similari.</p> <p>Fanno riferimento a questa scheda le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, che sono inserite in edifici classificati nella categoria E (1) del d.p.r. 412/1993. (**)</p>
SCHEDA 2	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;</p> <p>E. 4 (2) Mostre, musei e biblioteche;</p> <p>E. 7 Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.</p>
SCHEDA 3	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 4 (1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi;</p> <p>E. 4(3) Sale da ballo;</p> <p>E. 4(3) Bar e ristoranti.</p>
SCHEDA 4	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 6 (1) Piscine, saune e assimilabili;</p> <p>E. 6 (2) Palestre e assimilabili;</p> <p>E. 6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive.</p>
SCHEDA 5	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 3 Ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pub</p> <p>E. 5 Attività commerciali e assimilabili quali: negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati e esposizioni.</p>
SCHEDA 6	<p>E. 4 (2) Edifici adibiti a luoghi di culto.</p>

Quadro di sintesi delle tipologie di edificio considerate

Schede "N"

Edifici nuovi:
Costruzione, ristrutturazioni e
ampliamenti

Schede "E"

Edifici esistenti:
Manutenzioni ordinarie e
Straordinarie;
ristrutturazioni di impianti termici

**Nella presentazione odierna si
prende in considerazione solo la
SCHEDA 1**



NORMATIVA STATALE e REGIONALE

PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI NUOVI

- Gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 **devono essere** dotati di **impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.**



- Negli edifici di nuova costruzione di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 è consentita, in alternativa all'installazione dell'impianto termico centralizzato, l'installazione di sistemi di climatizzazione separati per ogni unità abitativa basati esclusivamente su **pompe di calore prive di sistemi di combustione** e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell'Allegato 4 del nuovo Stralcio di Piano.

Gli edifici con un numero di unità abitative fino a 4 possono essere dotati di impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa.



PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI NUOVI FONTI RINNOVABILI

Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione di ampliamenti di edifici esistenti, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici ricorre

l'obbligo di coprire il 60%

del fabbisogno annuale per la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti solari termici o, nel caso di impossibilità tecnica, con altra fonte rinnovabile. Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno annuale, nonché i casi di deroga, si rimanda alla D.G.R. 4 agosto 2009 n. 45-11967 "Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabile e serre solari"

min. 60%



PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI - SCARICO FUMI

I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. **Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente.**

DEROGHE ALLO SCARICO

Nel caso di sostituzione di generatore di calore esistente collegato a canna fumaria collettiva ramificata (UNI 10640) o originariamente dotato di scarico a parete consentito ancora lo scarico a parete qualora sussistano le condizioni espresse dall'articolo 5, comma 9 del D.P.R. 412/1993* e il generatore di calore installato presenti un rendimento non inferiore a $93+2\text{Log Pn}$ (generatore a 4 stelle).

* Modificato dall'art. 17 bis della legge n. 90/2013



PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI - SCARICO FUMI

Legge 3 agosto 2013, n. 90 – art. 17 bis

1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti :

«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».




PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI

- Gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, **la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa** nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione di impianti termici oppure venga sostituito il generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento) e **in ogni caso entro il 01.09.2014**.
- Per gli edifici la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 30.06.2000 in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico e comunque entro il 1 settembre 2009 dovevano essere effettuati gli interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa.
- Già obbligatoria la termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici che hanno ottenuto il permesso a costruire a partire dal 30 giugno 2000.
- A seguito della realizzazione degli interventi finalizzati a consentire la termoregolazione e la contabilizzazione del calore il responsabile dell'impianto è tenuto a inviare apposita comunicazione al Comune. Nei casi di impossibilità tecnica i medesimi dovranno essere giustificati mediante perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell'impianto.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI



**COMPETENZE IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI**

PROVINCE:

- Controllo del rendimento energetico e manutenzione di tutti gli impianti termici.
- Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti non di civile abitazione.

COMUNI:

- Controllo delle emissioni di impianti termici civili di ogni potenzialità.
- Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti di civile abitazione.
- Controlli sulla sicurezza e corretta installazione degli impianti.

SOGLIA

$P_n \geq 3 \text{ MW}$

(D.Lgs. 152/06 aggiornato dal D.Lgs. 128/10)

- All'atto dell'installazione:



1. Rilascio della Dichiarazione di Conformità
2. Rilascio e compilazione del Libretto d'impianto o di centrale (scheda identificativa dell'impianto)
3. Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo tecnico, con prima prova rendimento combustione
4. Eventuale nomina terzo responsabile
5. Eventuale autorizzazione all'emissione in atmosfera di impianti termici civili



1. Dichiarazione di conformità

D.M. 37/08

Devono essere rilasciate 3 copie:

- 1 da dare al committente;
- 1 per il proprio archivio;
- 1 da trasmettere allo sportello unico del Comune nel caso si sia già in possesso del certificato da agibilità; in caso contrario questa copia deve essere data allo stesso committente allo scopo di richiedere tale certificato.



1. Dichiarazione di conformità

D.M. 37/08

Il DLgs 128/10 ha introdotto che nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità, per gli impianti di potenzialità superiore a 35 kW, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del D.Lgs. 152/06 e smi. Tali dichiarazioni **devono essere espressamente** riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, e messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

(riferimento D.Lgs. 152/06 e smi art. 284 comma 1)



1. Dichiarazione di Conformità –sanzioni-



Sanzioni irrogate dalle C.C.I.A.A.:

- da 100 a 1000 Euro per mancato rilascio della Dichiarazione di Conformità
- per più di 3 violazioni o per particolari gravità sono possibili sospensioni temporanee dall'iscrizione al registro delle imprese



1. Dichiarazione di Conformità – NOVITA'

Il **Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5** " Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" prevede all'art. 9 un nuovo modello di dichiarazione unica di conformità che sostituirà i modelli di cui agli allegati I e II del DM 37/2008 e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite a richiesta dell'amministrazione per i relativi controlli.

- Convertito in Legge 04.04.2012 n° 35 -



2. Compilazione del Libretto d'impianto o di centrale

1. Fac simile di cui agli Allegati I e II del D.M. 17/3/2003
2. Alcune parti del libretto d'impianto e di centrale devono essere compilate dal manutentore.
3. La *Scheda identificativa* dell'impianto firmata dal responsabile dell'impianto deve essere trasmessa alla Provincia entro 60gg, allegando il rapporto di controllo relativo alla prima prova fumi.

**Non sono ancora stati pubblicati i nuovi libretti previsti dal DPR 74/2013
entro il 1 luglio 2013**



2. Compilazione del Libretto d'impianto o di centrale

Il DLgs 128/10 ha introdotto, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/06, che il libretto di centrale debba essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

(riferimento D.Lgs. 152/06 e smi art. 284 comma 2)



3. Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo tecnico

La ditta installatrice all'atto della prima messa in servizio dell'impianto deve effettuare la misurazione del rendimento di combustione (rif. DPR 551/99).

Devono essere conformi all'Allegato F e all'Allegato G del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

Non sono ancora stati pubblicati i nuovi rapporti di controllo tecnico previsti dal DPR 74/2013 entro il 1 luglio 2013



DGR 35-9702 del 30/9/2008

3. Prova del Rendimento di combustione

Secondo la Norma UNI 10389 la misura del rendimento di combustione:

- va ripetuta 3 volte;
- il valore del rendimento di combustione è quello risultante dalla media delle 3 misure;
- in assenza di prescrizioni più restrittive fornite dal costruttore, lo strumento di misura DEVE essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi;



3. Prova del Rendimento di combustione

Nell'ambito della attività finalizzate ai controlli di efficienza energetica dei generatori di calore, a partire dal 01/01/2011 deve essere anche rilevato, in condizioni di potenza nominale, il valore delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), espresso in ppm e riferito a gas secco e ad una concentrazione volumetrica di ossigeno pari al 3%.



DGR 35-9702 del 30/9/2008

3. Prova del Rendimento di combustione

DATA DI INSTALLAZIONE DEL GENERATORE	GENERATORI AD ACQUA CALDA	GENERATORI AD ARIA CALDA
Antecedente al 29 ottobre 1993	84 + 2 Log Pn	77 + 2 Log Pn
Compresa tra il 29 ottobre 1993 e il 31 dicembre 1997	84 + 2 Log Pn	80 + 2 Log Pn
Compresa tra il 1° gennaio 1998 e il 7 ottobre 2005	84 + 2 Log Pn per caldaie di tipo standard	80 + 2 Log Pn
	87,5 + 1,5 Log Pn per caldaie a bassa temperatura	
	91 + Log Pn per caldaie a gas a condensazione	
Compresa tra l'8 ottobre 2005 e il 23 febbraio 2007	89 + 2 Log Pn	80 + 2 Log Pn
Successiva al 23 febbraio 2007	93 + 2 Log Pn	90 + 2 Log Pn



3. Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo tecnico

RAPPORTI DI CONTROLLO (par. 4, DGR 35-9702/08)

Nello spazio **OSSERVAZIONI** deve essere indicata dal tecnico la causa di **ogni dato negativo** riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.

Nello spazio **RACCOMANDAZIONI** devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali **carenze riscontrate e non eliminate**, tali comunque da **non arrecare un immediato pericolo** alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.

Nello spazio **PRESCRIZIONI** il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da **arrecare un immediato pericolo** alle persone, agli animali domestici e ai beni, **dopo aver messo fuori servizio** l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Tutte le note riportate negli spazi **OSSERVAZIONI**, **RACCOMANDAZIONI**, **PRESCRIZIONI** devono essere specificate dettagliatamente



DPR 551/99

4. Nomina o revoca Terzo Responsabile

- ✓ In **nessun** caso vi è l'obbligo di nominare un terzo responsabile.
- ✓ Tutti i contratti di assunzione di responsabilità **devono** essere redatti in forma scritta.
- ✓ Il terzo responsabile comunica entro 60 giorni la propria nomina alla Provincia e comunica nell'immediato eventuali revoche o dimissioni dall'incarico o variazioni sostanziali sull'impianto.
- ✓ Per impianti di potenza > 350 KW il terzo responsabile deve essere certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000.



4. Nomina o revoca Terzo Responsabile

NOVITA'

In caso di impianti non conformi alle vigenti disposizioni, la delega **NON** può essere rilasciata, salvo che nell'atto sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.

Il terzo responsabile comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi non previsti al momento dell'atto di delega. Nel caso di condomini il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi **entro 10 giorni** dalla comunicazione facendosi carico dei relativi costi. In assenza di deliberazione condominiale nei detti termini la delega di terzo responsabile **decade** automaticamente.

Il Terzo Responsabile informa l'autorità competente:

- della delega ricevuta **entro 10 giorni** lavorativi;
- della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso **entro 2 giorni** lavorativi;
- della decadenza automatica per assenza della deliberazione condominiale di autorizzazione a procedere agli interventi necessari (adeguamento normativo ecc....) **entro due giorni** lavorativi.

D.Lgs. 74/2013



5. Autorizzazione all'emissione in atmosfera di impianti termici civili

D.Lgs. 128/10

Tutti gli impianti termici civili che hanno potenzialità **maggiore o uguale a 3 MW** a prescindere dal tipo di combustibile e dalla data d'installazione, sono disciplinati dal Titolo I del decreto D.Lgs. 152/06 e smi.

Per tali impianti è necessaria l'autorizzazione all'emissione in atmosfera.

Competenze: i Comuni per impianti termici che riscaldano edifici adibiti a civile abitazione*,

Provincia per impianti termici che riscaldano edifici industriali, del terziario, pubblici ecc...

La Regione Piemonte con D.D. 21 novembre 2011, n. 362 - D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione - ha predisposto le vie generali per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei suddetti impianti.

*Vengono considerati edifici di civile abitazione le tipologie di edifici rientranti nella categoria E1 di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 26 agosto 1993, n°412 e di seguito elencate: E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case vacanze, fine settimana e simili; E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari. con l'avvertenza che rientrano in detta categoria le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, inserite in edifici classificati nella categoria E1.





- All'atto della manutenzione

- Periodicità della manutenzione
- Compilazione rapporto di controllo F, G
- Compilazione del libretto d'impianto o di centrale

PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Fatte salve prescrizioni più severe rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, o in assenza di queste secondo quanto previsto dalle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante oppure dalle norme UNI e CEI applicate allo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, le operazioni di manutenzione ordinaria e verifica del rendimento energetico devono essere eseguite almeno con le seguenti scadenze temporali:

Potenzialità	Tipo combustibile	
	Metano/GPL	Liquido/Solido
Pn < 35 kW	ogni due anni se impianto installato da più di otto anni	ogni anno
	ogni due anni generatori di tipo B se installati in locali abitati	
	ogni 4 anni per tutti gli altri impianti	
Pn ≥ 35 kW	ogni anno	

Per impianti di Pn ≥ 350 kW, è prevista una seconda verifica del rendimento energetico da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.



Compilazione rapporto di controllo F, G

Impianti installati dopo il 24/02/2007 devono essere 4 stelle, se non lo sono indicare il motivo di deroga all'obbligo

Nel caso di impianto termico composto da n. generatori ma con un unico sistema di distribuzione del calore occorre:

- Attribuire un solo codice impianto
- Attribuire un solo bollino verde
- Il codice impianto dovrà essere apposto sul libretto di centrale
- Il bollino verde dovrà essere apposto su uno dei rapporti di controllo tecnico
- Tutti i rapporti tecnici dovranno essere pinzati e riportare la dicitura: Generatore 1, Generatore 2, Generatore n..
- Sul rapporto tecnico con dicitura Generatore 1 dovrà essere riportato che l'impianto è costituito da n. generatori la cui potenzialità complessiva risulta essere di n. kW

2) Nel caso in cui in un locale vi siano installati n. generatori e ciascuno sia dotato di un proprio sistema di distribuzione del calore occorre:

- Attribuire a ciascun generatore un codice impianto (da apporre sul libretto d'impianto) ed un bollino verde (da apporre sul rapporto di controllo tecnico).



Gestione anomalie riscontrate

I **generatori di calore** per i quali siano stati rilevati, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, **valori inferiori ai limiti fissati** dall'Allegato I della DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008, se il rendimento di combustione non risulta riconducibile a valori eguali o superiori a quelli fissati dalla DGR n. 35-9702, mediante operazioni di manutenzione, **devono essere sostituiti** entro trecento giorni solari a partire dal controllo. Il cittadino può, comunque, richiedere a sue spese un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente. In questo caso la scadenza dei trecento giorni è sospesa fino al conseguimento dei risultati dell'ispezione.

Nel caso in cui si evidenzino anomalie rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti termici, la Provincia provvede a darne comunicazione agli enti competenti (Comune, Vigili del Fuoco, ASL, ISPESL) al fine di adottare i necessari provvedimenti.



LE NUOVE MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON



IL BOLLINO VERDE



NUOVO BOLLINO VERDE

DGR 35-9702 del 30/9/2008

Che cosa è

- un sistema **gratuito e obbligatorio** di autocertificazione di tutti gli impianti termici
- in vigore dal **15 ottobre 2009**

Chi può rilasciarlo

Le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- siano iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane e possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 4 del D.M. 37/2008 per l'installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) ed e) del D.M. 37/2008;
- abbiano sottoscritto il disciplinare di cui all'allegato III della D.G.R. n. 35-9702 del 30 settembre 2008, modificato dalla D.G.R. n. 13-11468 del 25 maggio 2009, recante disposizioni attuative della L.R. 13/2007;
- abbiano partecipato, almeno il responsabile tecnico dell'impresa, al seminario di aggiornamento organizzato da una Provincia piemontese



NUOVO BOLLINO VERDE

DGR 35-9702 del 30/9/2008

Iscrizione al nuovo elenco regionale

Con modalità informatica, mediante connessione al sito <http://webtelemaco.infocamere.it/> selezionando la scheda "servizi e-gov"- "albi camerali".

Questa modalità presuppone che il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sia in possesso del certificato di firma digitale oppure conferisca apposita procura ad un intermediario in possesso del certificato di firma digitale. In quest'ultimo caso, dovranno essere allegati, in formato pdf, i files della procura e del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa.

E' inoltre indispensabile la sottoscrizione del contratto Telemaco (collegandosi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it/>). A seguito della registrazione, gratuita, verranno attribuiti user_id e password.

Costo per diritti di segreteria: 15 € + imposta di bollo

Con modalità cartacea, consegnando o inviando con racc RR alla **Camera di Commercio di Torino** la richiesta di qualificazione con marca da bollo da 14,62 ed il disciplinare scaricabili dal sito della Provincia e allegando:

- la **fotocopia del documento di identità** del titolare o del legale rappresentante dell'impresa
- **Ricevuta del versamento** postale di 31,00 € sul c/c 311100 intestato a CCIAA di Torino con causale "iscrizione elenco per rilascio bollino verde";

L'impresa, a seguito di un istruttoria che ne verificherà il possesso di tutti i requisiti, sarà registrata nell'elenco delle imprese qualificate al rilascio del bollino verde



NUOVO BOLLINO VERDE

DGR 35-9702 del 30/9/2008

Caratteristiche del Bollino Verde

- Distribuiti **solo** alle ditte registrate nell'elenco regionale
- Validi solo sul territorio di ogni singola Provincia
- Non potranno essere ceduti ad altri manutentori

ATTENZIONE

Chi non sarà qualificato per apporre i bollini verdi, potrà ovviamente continuare a effettuare l'attività di manutenzione degli impianti termici, ma esporrà i propri clienti a sanzioni amministrative.



NUOVO BOLLINO VERDE

DGR 35-9702 del 30/9/2008

Periodicità del Bollino Verde

Il bollino verde deve essere apposto obbligatoriamente:

- **ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale e superiore a 35 kW**
- **ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW**

Il rapporto di controllo relativo alla prova fumi effettuata alla prima accensione di un generatore di calore è esente da bollino verde



NUOVO BOLLINO VERDE

Il manutentore abilitato dovrà reperire:

Bollino verde



Codice impianto



Alla prima verifica del rendimento di combustione successiva al 15 ottobre 2009 si dovrà apporre il **codice impianto** (codice numerico di 7 cifre che identifica in modo univoco l'impianto termico) sul libretto d'impianto o su quello di centrale. **Il codice dovrà essere sempre riportato sul bollino verde applicato al rapporto di controllo**



NUOVO BOLLINO VERDE

Dove ritirarli

I bollini verdi e i codici impianto possono essere ritirati presso l'ufficio preposto della Provincia o le associazioni di categoria (CNA, Confartigianato)

Come trasmettere i rapporti di controllo bollinati

Entro sessanta giorni dalla compilazione del rapporto di controllo tecnico, il rapporto deve essere inviato in via informatica attraverso il portale SIGIT





SIGIT - Sistema Informativo Gestione Impianti Termici

Accesso dal sito: www.sistemapiemonte.it/ambiente/sigit

FUNZIONALITA'

Per tutti: Consultazione Elenco regionale ditte abilitate al rilascio dei bollini

Province: Gestione distribuzione bollini e codici impianto

Ditte : Gestione catasto impianti termici: caricamento dati impianto
caricamento allegati F e G

NUMERO ASSISTENZA TELEFONICA

011-0824848



Accesso al sistema



**Accesso al sistema
tramite
CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE**



Accesso tramite CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE

- **Che cos'è:** è l'equivalente informatico di un documento di identità, e consente l'identificazione del titolare in rete , assicurando l'autenticità delle informazioni.
- **Come ottenerlo:**
richiedendo una carta **CNS** (*Carta Nazionale dei Servizi*): **una tesserina plastificata** - simile ad un comune bancomat - che, mediante un apposito lettore ed un software di firma, consente al titolare di accedere ad un sistema informativo previo riconoscimento, firmare digitalmente un documento e trasmetterlo con la massima sicurezza. Il primo rilascio della carta CNS al rappresentante legale di un'impresa è gratuito.
Il certificato CNS può anche essere rilasciato su una **chiavetta USB** (Business Key); in questo caso il costo è di 40 € per il primo rilascio.
- **Chi lo rilascia:** una Certification Authority (**CA**) riconosciuta da **CNIPA: Infocert, Postecom, CNIPA, In.Te.S.A., ...** (vedere elenco su www.cnipa.gov.it)



Utilizzo del sistema

www.sistemapiemonte.it/ambiente/sigit/



SIGIT Sistema Informativo Gestione Impianti Termici

home del servizio
invio telematico
novità
contatti
guida
faq

Presentazione del servizio

Il Sistema Informativo per la Gestione degli Impianti Termici (SIGIT) permette di **gestire i dati dei controlli sugli impianti termici** trasmessi alla Provincia di competenza dalle imprese incaricate della manutenzione. Questo in accordo con la normativa che prevede, a partire dal **15 ottobre 2009**, l'obbligatorietà sul territorio piemontese del nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici, denominato "**bollino verde**".

Riferimenti normativi

- > LR n. 13 del 28 maggio 2007
- > DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008

L'accesso al sistema avviene tramite autenticazione ed è riservato ai seguenti soggetti:

- > **Imprese di manutenzione abilitate**, per la trasmissione dei dati relativi ai controlli sugli impianti termici e dei bollini verdi alla Provincia di competenza;
- > **Funzionari della Pubblica Amministrazione** incaricati della gestione del sistema;
- > **Funzionari delle organizzazioni di categoria** incaricati della distribuzione dei bollini verdi.

Il servizio per le imprese di manutenzione abilitate, attivo dal 9 dicembre 2009 per gli impianti localizzati in provincia di Torino, è stato esteso agli impianti termici di tutte le province del Piemonte, ad esclusione del Verbano-Cusio-Ossola.

**Gestione dati impianti termici:
Accesso riservato con firma digitale** → **accedi al servizio**

Verifica installazione certificato digitale

L'assistenza SIGIT fornisce aiuto sull'uso dell'applicativo a partire dal momento in cui il proprio certificato digitale è stato correttamente installato sul pc in uso. L'installazione del certificato digitale e la configurazione del computer sono a carico del manutentore. Da qui si può testare la corretta installazione del proprio certificato digitale, come indicato nella FAQ **Installazione certificato digitale: come verifico se è avvenuta correttamente?**

Controllo corretta installazione certificato digitale → **Test certificato**

Ricerca il professionista per il rilascio del bollino verde

Solo le imprese di manutenzione abilitate, inserite nell'elenco regionale, possono effettuare i controlli sugli impianti termici ed il rilascio del bollino verde. Il cittadino può **ricercare l'impresa** di manutenzione scegliendola dall'**elenco** (ricerca per comune e per denominazione azienda).

**Consultazione elenco manutentori abilitati:
Accessibile a tutti** → **accedi al servizio**

sei in: [sistema piemonte](#) > [ambiente](#) > [sigitweb](#)



SIGIT Sistema Informativo Gestione Impianti Termici

[Home](#)

ricerca

Province

NOVARA

Comuni

ARONA

Denominazione

Ricerca

11 risultati trovati (2 pagine)

1 2 succ >> ultima

denominazione	provincia	comune	indirizzo	civico
CALOR SISTEM DI BUZZACCHERO ELISA	NOVARA	ARONA	VIA DON MINZONI	8
MOROSINI GIANCARLO	NOVARA	ARONA	VIA ITALIA	25
ANDREA BONADE' IMPIANTI	NOVARA	ARONA	VIA 24 MAGGIO	40
MALGAROLI S.A.S. DI MALGAROLI FRANCESCO, MALGAROLI SERENA INES & C.	NOVARA	ARONA	VIA ROMA	64
CONFORTEC S.N.C. DI LORA FRANCESCO E LANZONI MARCO	NOVARA	ARONA	VIA VERCELLI	2
TERMOG ARONA S.R.L.	NOVARA	ARONA	VIA MONTE PASUBIO	16
GUASCHINO S.A.S. DI GUASCHINO PIETRO, MARCELLO & C.	NOVARA	ARONA	VIA MILANO	59
CARAMANNA MAURO	NOVARA	ARONA	VIA PIAVE	29
CLIMENERGY S.R.L.	NOVARA	ARONA	VIA VETTA D'ITALIA	13
CARAVATI S.N.C. DI CARAVATI ARCH. VITTORE & C.	NOVARA	ARONA	VIA VETTA D'ITALIA	13

11 risultati trovati (2 pagine)

1 2 succ >> ultima

[scarica in excel](#) [scarica in pdf](#)



SIGIT Sistema Informativo Gestione Impianti Termici



home

bollini

codici impianto



impianti



import massivo



subentro

consultazione impianti

consultazione
manutentori



guida

utente: **CHRISTIAN NEGRELLI** ruolo: **PROVINCIA_SIGIT@PROVINCIA**

gestione impianti termici

PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL BOLLINO VERDE

- 1) Nel caso di impianto termico composto da n. generatori ma con un unico sistema di distribuzione del calore occorre:
 - > Attribuire un solo codice impianto
 - > Attribuire un solo bollino verde
 - > Il codice impianto dovrà essere apposto sul libretto di centrale
 - > Il bollino verde dovrà essere apposto su uno dei rapporti di controllo tecnico
 - > Tutti i rapporti tecnici dovranno essere pinzati e riportare la dicitura: Generatore 1, Generatore 2, Generatore n...
 - > Sul rapporto tecnico con dicitura Generatore 1 dovrà essere riportato che l'impianto è costituito da n. generatori la cui potenzialità complessiva è pari a...
- 2) Nel caso in cui in un locale vi siano installati n. generatori e ciascuno sia dotato di un proprio sistema di distribuzione del calore occorre:
 - > Attribuire a ciascun generatore un codice impianto (da apporre sul libretto d'impianto) ed un bollino verde (da apporre sul rapporto di controllo tecnico)
- 3) In linea di massima quando si sostituisce un generatore di calore, occorre mantenere il codice impianto precedentemente assegnato. Ciò è valido per i generatori, sia da impianti costituiti da più generatori.
- 4) Si rammenta che gli scaldacqua unifamiliari (comunemente chiamati boiler), non sono soggetti a bollinatura, mentre lo sono se centralizzati (al sistema di riscaldamento).

Si ricorda di **NON UTILIZZARE** il tasto indietro del browser.



- home
- bollini
- codici impianto
- impianti
- import massivo
- subentro
- consultazione impianti
- consultazione manutentori
- guida

utente: CHRISTIAN NEGRELLI

impianti

identificazione

responsabili

apparecchiature

altri edifici

allegato

manutentore

codice fiscale

sigla

numero REA

cerca

ditta

codice impianto

codice impianto *

data assegnazione codice impianto
gg/mm/aaaa *

localizzazione impianto

provincia *

comune *

indirizzo *

cerca

civico *

interno

scala

piano

tipologia impianto

stato *

luogo *

tipologia *

destinazione *

potenza *

fluido

evacuazione fumi *



SIGIT Sistema Informativo Gestione Impianti Termici

utente: CHRISTIAN NEGRELLI

impianti

identificazione responsabili apparecchiature altri edifici allegato

identificativo impianto

codice impianto	930808	potenza	minore 35 kW
ubicazione	VIA Cernaia 1 NOVARA (NO)		

elenco responsabili

Non ci sono elementi da visualizzare.

dati del responsabile

titolo *	<input type="text"/>	<input type="button" value="cerca"/>
codice fiscale	<input type="text"/>	
cognome e nome/denominazione *	<input type="text"/>	
provincia *	NOVARA	
comune *	NOVARA	
indirizzo *	VIA CERNAIA	<input type="button" value="nuova ricerca"/>
civico *	1	
data inizio responsabilità *	<input type="text"/>	

note

codici impianto	identificativa				
impianti	identificazione	responsabili	apparecchiature	altri edifici	allegato
import massivo	identificativo impianto				
subentro	codice impianto	930808	potenza	minore 35 kW	
consultazione impianti	ubicazione	VIA Cernaia 1 NOVARA (NO)			
consultazione manutentori	elenco apparecchiature				
guida	Non ci sono elementi da visualizzare.				
	<input type="button" value="inserisci"/> <input type="button" value="modifica"/> <input type="button" value="elimina"/>				
	apparecchiatura				
	Attenzione: se si inserisce una nuova apparecchiatura ed esiste un allegato in stato "BOZZA", l'apparecchiatura non verrà aggiunta all'allegato				
	tipo apparecchiatura *	<input type="text"/>	combustibile *	<input type="text"/>	
	marca *	<input type="text"/>	data installazione	<input type="text"/>	
	modello	<input type="text"/>	data dismissione	<input type="text"/>	
	matricola *	<input type="text"/>	marcatore energetico	<input type="text"/>	
	potenza termica nominale focolare (kW) *	<input type="text"/>	locale installazione *	<input type="text"/>	
	potenza termica nominale utile	<input type="text"/>	anno di costruzione	<input type="text"/>	
	tipo	<input type="text"/>	campo funzionamento da	<input type="text"/>	
	tiraggio	<input type="text"/>	campo di funzionamento a	<input type="text"/>	
	tipo bruciatore	<input type="text"/>			
	tipo installazione	<input type="text"/>			
	abbinato a	<input type="text"/>			
	note	<input type="text"/>			

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

	Pres.	Ass.
Libretto di centrale	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rapporto di controllo ex UNI 10435 (imp. a gas)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificazione ex UNI 8364	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dichiarazione di conformità	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Pres.	Ass.
Libretto uso/manutenzione bruciatore	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Libretto uso/manutenzione caldaia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pratica ISPESL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificato di prevenzione incendi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Note

C. ESAME VISIVO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO

	SI	No
1. Centrale Termica : idoneità del locale di installazione	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Adeguate dimensioni aperture ventilazioni	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Esame visivo linee elettriche soddisfacente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Bruciatore : ugelli puliti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Funzionamento corretto	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Generatore di calore : Scambiatore lato fumi pulito	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Accensione e funzionamento regolari	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	SI	No
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Assenze di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaso di espansione carico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Controllo assenza fughe di gas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Esame visivo delle coibentazioni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Esame visivo camino e canale da fumo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

D. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (Rif. UNI 10389 e succ. modifiche) :

effettuato

Data Verifica	T.Fumi (°C)	T. Amb. (°C)	O2 (%)	CO2 (%)	n. Bacharach	CO (PPM)	NOx (PPM)	R.Comb.	Tiraggio (PA)
15/09/2011	145.00	30.20	4.20	9.30		15.00	2.20	94.30	

Osservazioni

Raccomandazioni

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare ? SI NO

Prescrizioni



sei in: sistema piemonte > ambiente > sigitweb



SIGIT Sistema Informativo Gestione Impianti Termici

home

bollini

codici impianto

impianti

import massivo

subentro

consultazione

guida

utente: CHRISTIAN NEGRELLI

impianti

identificazione

responsabili

apparecchiature

altri edifici

allegato

identificativo impianto

codice impianto 1201917

responsabile F.Q.R. FRATTINI

potenza nominale complessiva al focolare da 35 kW a minore di 116 kW

ubicazione VIA Borgomanero 71 BRIGA NOVARESE (NO)

costituito da n° 1 apparecchiatura

elenco allegati

Un risultato trovato.

pagina 1

	data controllo	stato	osservazioni	raccomandazioni	prescrizioni	note
⊙	15/09/2011	BOZZA				

Un risultato trovato.

pagina 1

inserisci

modifica

elimina

dettaglio

invia

respingi

indietro



DGR 35-9702 del 30/9/2008

**ATTIVITA'
ISPETTIVA**



ATTIVITA' ISPETTIVA

Le ispezioni degli impianti sono eseguiti da:

Impianti privi di bollino verde

Impianti con bollino verde

Provincia

Le Province annualmente effettuano ispezioni nella misura del 5% degli impianti privi del bollino verde stimati sul proprio territorio;

L'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione

ARPA Piemonte

Ispezioni gratuite e a campione sugli impianti bollinati;

Le ispezioni saranno programmate in modo tale da garantire almeno la verifica, con periodicità triennale di tutte le imprese di manutenzione qualificate



MODALITA' D'ISPEZIONE

L'ispezione dell'impianto avviene nei periodi di esercizio dello stesso, in base alle zone climatiche individuate dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Al momento della visita a domicilio, il tecnico incaricato, munito dell'apposita tessera di riconoscimento, deve soddisfare le richieste d'informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

I parametri da sottoporre a controllo sono quelli descritti nei rapporti di controllo di cui agli allegati F e G di cui al D. Lgs. 192/05 e s.m.i.

Al termine dell'ispezione, il tecnico predispone, sia in formato elettronico che cartaceo, il rapporto di controllo di cui all'allegato V delle *Disposizioni attuative della Legge Regionale 13/07 in materia di impianti termici* approvate con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 e, quando prevista, la diagnosi di cui all'allegato VI.



Procedura di avviso all'utente

Le ispezioni sono effettuate previo preavviso scritto di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A/R.

Qualora il responsabile dell'impianto non fosse disponibile alla data indicata per l'ispezione, entro otto giorni dal ricevimento della lettera d'avviso deve contattare l'ARPA per concordare una nuova data.

Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitata una somma pari ad euro 25,00 a titolo di rimborso spese. L'ispezione è effettuata in ogni caso in altra data, con le stesse modalità di preavviso.

Qualora anche la seconda visita non si potesse effettuare per le motivazioni di cui sopra, il soggetto competente allo svolgimento dell'ispezione, oltre ad addebitare al responsabile la somma pari ad euro 25,00 a titolo di rimborso spese, comunicherà il fatto al Sindaco per i conseguenti provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

Inoltre, nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 (sospensione della fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli)



Ispezioni su impianti bollinati

L'ispezione è condotta in modo tale da conseguire le seguenti finalità:

- ✓ Accertamento della rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico
- ✓ Verifica della sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate al rilascio del bollino verde
- ✓ Verifica della correttezza e regolarità dell'operato delle imprese di manutenzione



Sanzioni/Sospensioni

✓ Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 13/2007, è punito con la sanzione amministrativa da euro **1.000,00 a euro 6.000,00**. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

✓ Se si riscontrano violazioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 13/2007 nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l'impresa autorizzata, singola o associata, è sospesa per un anno dall'elenco regionale delle imprese autorizzate al rilascio del bollino verde. La sospensione dall'elenco è prevista per due anni, se si riscontra che, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico.



Ispezioni su impianti non bollinati

- eseguite dalle Province, ovvero dagli enti locali dalle stesse delegati (Comuni);
- per lo svolgimento delle ispezioni, le Province possono incaricare anche organismi esterni in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;

Classi di Potenzialità (kW)	Oneri per l'ispezione (€)
Pn < 35	65
35 ≤ Pn < 116	110
116 ≤ Pn < 350	160
Pn ≥ 350	240
Generatore oltre il primo	30
Mancato appuntamento	25
Misura della temperatura	50



Sanzioni/Sospensioni

- ✓ Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa **da euro 500,00 a euro 3.000,00**.
- ✓ Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalità previste all'articolo 10 della L.R. 13/07, è punito con la sanzione amministrativa da **euro 100,00 a euro 600,00** graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dello stesso articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
- ✓ Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 13/2007, è punito con la sanzione amministrativa da euro **1.000,00 a euro 6.000,00**. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.



Alcune Faq

Impianti promiscui

Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte preponderante per gli usi tipici del settore civili, sono esclusi dall'applicazione dei capi III e IV della Legge Regionale 13/2007 e pertanto anche all'applicazione del bollino verde.

Il bollino verde è da intendersi come censimento degli impianti termici o come certificazione?

Come censimento.

Impianti a combustibile solido

L'obbligo delle operazioni di controllo di efficienza energetica, di cui al comma 3 dell'art. 9 della LR 13/2007 non comprende la verifica del rendimento di combustione degli impianti che utilizzano combustibile solido. Tali impianti sono peraltro considerati a tutti gli effetti impianti termici e pertanto soggetti all'applicazione del Bollino Verde.

Impianti di cogenerazione, geotermici e scambiatori di calore serviti da reti di teleriscaldamento

Gli impianti di cogenerazione, geotermici e gli scambiatori di calore serviti da reti di teleriscaldamento non sono soggetti al bollino verde.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**SETTORE
AMBIENTE ECOLOGIA ENERGIA
Ufficio Qualità dell'aria ed energia**

Corso Cavallotti, 31 28100 – NOVARA
E-mail c.negrelli@provincia.novara.it
Tel. 0321 378506

